

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 21**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

Revoca dall'impiego per mancata fede al giuramento

Seduta del 10 maggio 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 23 dicembre 1946, n. 478, stabilisce le nuove formule del giuramento da prestarsi, fra gli altri, dai dipendenti civili o militari dello Stato e degli Enti locali e dai magistrati.

Com'è noto, le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, comminano la sanzione disciplinare della revoca dall'impiego per mancata fede al giuramento (articolo 64, lettera f). Tale disposizione va confermata col nuovo ordinamento istituzionale: ma in proposito non si poteva limitarsi ad una semplice modifica a quel testo, la cui portata si limita agli impiegati civili dello Stato, nè introdurre — il che sarebbe stato disagevole, dati la molteplicità delle leggi in materia e il pericolo di trascurarne qualcuna — le occorrenti modificazioni in tutte le leggi concernenti tali persone. S'impondeva pertanto una norma che in via generale si riferisse a tutti coloro che,

civili o militari, in virtù della citata legge n. 478 del 1946, siano tenuti al giuramento perché vincolati allo Stato o agli Enti locali da rapporti permanenti di dipendenza.

Si è colta poi l'occasione per meglio precisare l'elemento materiale della detta infrazione disciplinare. Si è pertanto migliorata la dizione dell'articolo 64, lettera f), chiarendo che non semplicemente una o più infrazioni disciplinari di vario genere possono integrare la mancata fede al giuramento: ma quelle soltanto che prese a sè e nel loro complesso contrastino direttamente con gli obblighi contenuti nella formula. E quanto alla seconda ipotesi (atteggiamenti in fondamentale contraddizione con gli obblighi), si è creduto opportuno precisare che deve trattarsi di atteggiamenti assunti nell'esercizio delle funzioni e che gli obblighi, testualmente risultanti dalla formula del giuramento, sono quelli di fedeltà al nuovo ordine istituzionale e di leale osservanza delle leggi dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE
—**ARTICOLO UNICO.**

Il dipendente civile o militare dello Stato o il dipendente degli Enti locali, tenuti a prestare giuramento a norma degli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 dicembre 1946, n. 478, incorrono nella revoca dall'impiego per mancata fede al giuramento, indipendentemente dall'eventuale azione penale, se commettono una o più infrazioni disciplinari che contrastino direttamente col giuramento prestato, ovvero se assumono, nell'esercizio delle loro funzioni, atteggiamenti in fondamentale contraddizione con l'obbligo di fedeltà alla Repubblica e al suo Capo, o di leale osservanza delle leggi dello Stato.